

Legge regionale 31 ottobre 1983, n.71

Modifiche dei termini per i finanziamenti della Regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente Leggi Regionali 33/76, 29/79, 11/80, 12/80, 89(80, 24/82 e successive modificazioni

ARTICOLO 1

A partire dall'esercizio 1984 vengono modificati i termini per la presentazione delle domande e dei programmi delle attività e per l'approvazione del piano degli interventi finanziari della Regione ai sensi delle leggi regionali:

- 3 luglio 1976 n. 33 "Norme in materia di biblioteche di enti locali e d'interesse locale e di archivi storici affidati ad Enti locali";
- 28 giugno 1979, n. 29 "Disciplina transitoria della promozione e gestione d'interventi di educazione permanente";
- 28 gennaio 1980 n. 11 "Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive";
- 28 gennaio 1980 n. 12 "Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali";
- 4 dicembre 1980 n. 89 "Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e d'interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli enti locali";
- 22 marzo 1982 n. 24 "Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore bandistico o corale" e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

Le domande di contributo relative alle iniziative teatrali, musicali e cinematografiche di cui all'art. 14 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 11 e quelle relative alle manifestazioni espositive, convegni e istituti culturali di cui all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 12, devono essere presentate al Comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa entro il 10 settembre dell'anno precedente.

Entro la stessa data devono essere presentate alla Giunta regionale, e contestualmente al Comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa, le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale previste dalle due leggi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

I Comuni trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno alle Associazioni Intercomunali o alle Comunità Montane, di cui fanno

parte ai sensi delle leggi regionali 17 aprile 1979 n. 37 e 12 giugno 1981 n. 52, le domande relative all'anno successivo di cui alle leggi regionali 28 gennaio 1980 n. 11 e 28 gennaio 1980 n. 12 e il parere di conformita' alle finalita' delle leggi e al programma regionale di promozione delle attivita' culturali di cui all'art. 14, quinto comma della legge 28 gennaio 1980 n. 11 e di cui all'art. 4 quinto comma della legge 28 gennaio 1980 n. 12.

I Comuni e le Province presentano alla Giunta Regionale entro la stessa data le domande relative agli interventi a favore delle biblioteche di cui agli artt. 18 e 20 della legge regionale 3 luglio 1976 n. 33, dei musei di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale 4 dicembre 1980 n. 89, e dell'educazione permanente di cui all'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1979, n. 29.

Entro la stessa data presentano le domande alla Giunta regionale i soggetti di cui all'art. 13 della legge regionale 33/1976 e le associazioni musicali, bandistiche e corali di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1982, n. 24.

I soggetti che presentano le domande di cui ai due commi precedenti devono contestualmente inviarne copia all'Associazione Intercomunale o alla Comunita' Montana nel cui territorio si intende realizzare l'attivita'.

ARTICOLO 4

Le Associazioni Intercomunali e le Comunita' Montane predispongono e trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 ottobre la proposta di piano di finanziamento con l'indicazione delle prioritari relative alle domande di cui all'art. 3, primo comma, della presente legge nonche' le eventuali osservazioni relative alle iniziative di particolare rilevanza regionale previste dalle leggi regionali n. 11 del 28 gennaio 1980 e n. 12 del 28 gennaio 1980.

Le Associazioni Intercomunali o le Comunita' Montane formulano eventuali osservazioni in merito alle domande presentate direttamente alla Regione ai sensi delle altre leggi regionali che formano oggetto del presente provvedimento;

ARTICOLO 5

La Giunta regionale predispose entro il 31 dicembre, con un unico atto, il piano degli interventi finanziari di cui alla presente legge, e lo trasmette per la approvazione al Consiglio regionale.

ARTICOLO 6

Restano riservate alla Regione le funzioni relative alle iniziative promosse direttamente, o tramite apposite convenzioni,

come previsto dalle leggi regionali di cui alla presente legge.

Il Consiglio regionale determina indirizzi, criteri e modalita' per l'applicazione coordinata delle leggi regionali in materia di attivita' e beni culturali ed educazione permanente.

ARTICOLO 7

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli interventi i beneficiari dei contributi regionali indicati nella presente legge presentano alla Giunta regionale il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente corredato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dei dati consuntivi dai quali risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun intervento finanziato con il contributo regionale.

ARTICOLO 8

I termini per la presentazione e trasmissione delle domande di contributo relative al piano per gli interventi finanziari di cui alla presente legge per l'anno 1984 sono cosi' stabiliti:

- a) il 31 ottobre per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 2;
- b) il 30 novembre per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 3;
- c) il 31 dicembre per la presentazione e trasmissione delle proposte di piani di finanziamento di cui all'art. 4.

Per l'anno 1984 la Giunta regionale predispone entro il 29 febbraio 1984 il piano degli interventi finanziari di cui all'art. 5.